



Skandia Vita S.p.A.

Contratto di assicurazione sulla vita unit linked Saving Profit unit linked

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- *Scheda Sintetica*
- *Nota Informativa*
- *Condizioni Contrattuali, comprensive di*
 - *Regolamento dei Fondi interni*
- *Glossario*
- *Modulo di Proposta di assicurazione*

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

1 Informazioni generali

1.a) Compagnia di assicurazione: Skandia Vita S.p.A.

1.b) Denominazione del contratto: Saving Profit unit linked

1.c) Tipologia del contratto: assicurazione vita unit linked.

Le prestazioni previste dal contratto sono espresse in quote di Fondi, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

1.d) Durata: il contratto è a vita intera e quindi la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato. E' possibile esercitare il diritto di riscatto totale, decorso il dodicesimo mese dalla data di conclusione e decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Al momento della sottoscrizione della Proposta, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

- la durata del piano (10 o 15 anni)
- l'importo del premio periodico annuo (minimo Euro 1.600)
- la ricorrenza del pagamento del premio periodico (trimestrale, semestrale o annuale)

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico annuo in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico annuo, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico annuo stabilito.

2 Caratteristiche del contratto

Il contratto intende rispondere contemporaneamente alle esigenze di investimento del risparmio e di protezione assicurativa, in un'ottica di medio lungo periodo e mantenendo un elevato livello di flessibilità.

Saving Profit unit linked propone infatti una copertura assicurativa sulla vita unita ad un investimento finanziario in Fondi, che il Contraente può scegliere di comporre sulla base della propria propensione al rischio e strategia.

Una parte del premio versato dal Contraente è destinata a coprire il rischio di mortalità previsto dalla polizza. Pertanto, tale parte di premio, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà liquidato in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale.

3 Prestazioni assicurative

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di vita

Bonus periodico

Alle ricorrenze prestabilite ed a condizione che a tali date siano stati pagati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti, è previsto il riconoscimento di un Bonus in termini di numero di quote attribuite al contratto, secondo condizioni e misure prefissate.

b) Prestazioni in caso di decesso

Caso morte a vita intera

La prestazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente o, in mancanza, agli eredi.

c) Opzioni contrattuali

Il Contraente può scegliere di esercitare le seguenti opzioni contrattuali:

Opzione da capitale in rendita vitalizia

Il Contraente può scegliere la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita.

Opzione da capitale in rendita reversibile

Il Contraente può scegliere la conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, a favore di una persona/più persone fino a che questa/e è/sono in vita.

Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia

Il Contraente può scegliere la conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita. Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo di corrispondenza della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli "Art. 2 – Capitale assicurato", "Art. 3 – Bonus" e "Art. 15 – Opzione in rendita previdenziale in caso di riscatto" delle Condizioni Contrattuali.

4 Rischi finanziari a carico del Contraente

La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili al valore delle quote.

4.a Rischi finanziari a carico del Contraente

Il Contraente potrebbe:

- a) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- b) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

4.b Profilo di rischio dei Fondi

Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione dei Fondi prescelti dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'ISVAP, il profilo di rischio dei Fondi a cui le prestazioni possono essere collegate.

	Profilo di rischio					
	Basso	Medio Bassa	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Soluzione Relative Return (B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soluzione Absolute Return (B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Soluzione Aggressiva (B)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Costi

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla sezione D.**

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal Fondo riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico Fondo di seguito rappresentato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del Fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance gravanti sui Fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili scelte esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Fondo: Soluzione Aggressiva (B) (profilo di rischio Medio Alto)

Premio annuo: Euro 1.600
Età: qualunque

Premio annuo: Euro 3.200
Età: qualunque

Premio annuo: Euro 6.400
Età: qualunque

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	-7,45%
10	-3,90%
15	-3,78%
20	-3,72%
25	-3,68%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	-7,45%
10	-3,90%
15	-3,78%
20	-3,72%
25	-3,68%

Durata dell'operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	-7,45%
10	-3,90%
15	-3,78%
20	-3,72%
25	-3,68%

6 Illustrazione di dati storici di rendimento dei Fondi

Il presente contratto è collegato alla Classe B, istituita nel corso del 2005, dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva, già esistenti e descritti nel Regolamento dei Fondi interni.

La Classe B dei Fondi è regolamentata da specifiche disposizioni contenute nell'Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni, che si applicano a tutti i contratti sottoscritti a partire dal 1° settembre 2005.

La Classe B dei Fondi, a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative, è denominata Soluzione Relative Return (B), Soluzione Absolute Return (B), Soluzione Aggressiva (B), e, siccome è stata istituita nel corso del 2005, non è possibile, alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, rappresentarne il rendimento storico.

E' comunque di seguito rappresentato, per ogni singolo Fondo il rendimento di un parametro di riferimento, di seguito denominato "benchmark". Il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

	Rendimento annuo		Rendimento medio annuo composto		
	2005	2004	ultimi 3 anni	ultimi 5 anni	ultimi 10 anni
Soluzione Relative Return (B)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
25% JPM Emu 3 mesi Cash, 75% MSCI World	18,5%	4,0%	9,8%	-2,0%	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	Rendimento annuo		Rendimento medio annuo composto		
	2005	2004	ultimi 3 anni	ultimi 5 anni	ultimi 10 anni
Soluzione Absolute Return (B)	n.d.%	n.d.%	n.d.	n.d.	n.d.
100% Euribor a 6 mesi (tasso 360)	2,3%	2,2%	2,4%	3,0%	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	Rendimento annuo		Rendimento medio annuo composto		
	2005	2004	ultimi 3 anni	ultimi 5 anni	ultimi 10 anni
Soluzione Aggressiva (B)	n.d.%	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash, 20% JPMorgan Global Bond Index e 70% MSCI World	17,7%	4,4%	9,7%	-1,3%	n.d.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri

	Tasso medio di inflazione		
	Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
	2,1%	2,3%	2,3%

7 Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

Skandia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.

Il Rappresentante Legale



Stefano Badii

Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A) INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
- B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
- C) INFORMAZIONI SUI FONDI A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
- D) INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE
- E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F) DATI STORICI SUI FONDI INTERNI

a) Informazioni sulla Compagnia

1 Informazioni generali

Skandia Vita S.p.A. - con sede legale in Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Italia, telefono 02 970651, sito internet www.skandia.it, e-mail: servizioclienti@skandia.it - è un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 700 del 29/10/1997.

La società di revisione di Skandia Vita S.p.A. è KPMG, Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

2 Conflitto di interessi

La Compagnia investe le attività dei Fondi interni, collegati al presente contratto, in OICR gestiti da Società di Gestione del Risparmio e Sicav non appartenenti al gruppo di Skandia Vita.

La Compagnia, con le predette Società di Gestione del Risparmio e Sicav, cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sottostanti ai Fondi interni, ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità.

In ogni caso l'impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Dette utilità si commisurano a seconda della società di gestione e della natura dell'OICR sottostante ai Fondi interni (azionario, obbligazionario, monetario) e la percentuale minima e massima stimata ex-ante delle utilità percepite dalla Compagnia, per ogni tipologia degli OICR sottostanti ai Fondi interni, è la seguente:

OICR monetari:	min. 0% max 0,55%
OICR obbligazionario:	min. 0,10% max 1,25%
OICR azionari:	min. 0,25% max 1,65%

La Compagnia ha inoltre stimato prudenzialmente, sulla base della composizione di ogni Fondo interno, un livello atteso annuale delle utilità, di seguito specificato per ogni singolo Fondo interno:

Soluzione Relative Return	0,70% su base annua
Soluzione Absolute Return	0,65% su base annua
Soluzione Aggressiva	0,70% su base annua

Per le Classi B di Fondi relativi ai contratti sottoscritti dopo il 1° settembre 2005, ai fini di superare il conflitto di interesse potenziale, la Compagnia retrocede al Contraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite sugli OICR sottostanti il Fondo interno, al patrimonio del Fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota di Classe B.

Le modalità di attribuzione delle utilità annue al patrimonio del Fondo interno sono le seguenti:

- settimanalmente, ad ogni giorno di riferimento come specificato al paragrafo "12", la Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo interno della relativa quota parte della percentuale attesa annuale di utilità sopra definita;
- alla fine di ogni anno solare la Compagnia provvede a conguagliare le utilità di competenza, se positive, di ogni Fondo sulla base degli incassi effettivi.

La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse al Contraente verrà indicata nel rendiconto annuale di gestione dei singoli Fondi interni, pubblicato sul sito www.skandia.it.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore del Contraente, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

b) Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari

3 Rischi finanziari

Il contratto denominato Saving Profit unit linked è un'assicurazione sulla vita unit linked, di tipo non previdenziale, le cui prestazioni sono collegate al valore delle quote dei Fondi interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

I Fondi interni a cui è collegato il contratto Saving Profit unit linked si caratterizzano per diversi livelli di rischio finanziario, in funzione delle politiche di gestione delle attività sottostanti.

E' fondamentale per il Contraente valutare il tipo di attività finanziarie in cui i singoli Fondi interni investono, in modo da acquisire consapevolezza dei differenti rischi e delle prospettive di rendimento correlate e, conseguentemente, poter scegliere i Fondi interni che maggiormente incontrano le sue esigenze.

In particolare, con la stipulazione del contratto Saving Profit unit linked, il Contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari:

- il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, i quali risentono sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico espresso dalla società emittente (**rischio specifico**) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (**rischio generico o sistematico**);
- **il rischio di prezzo:** il rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari;
- **il rischio di interesse:** è il rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa;
- **il rischio di cambio:** le attività finanziarie espresse in valute diverse dall'Euro possono essere soggette a rischio di cambio. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata in Euro;
- **il rischio di controparte (o di credito):** è il rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale;
- **il rischio di liquidità:** è il rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore;
- **il rischio relativo alla valorizzazione delle quote di O.I.C.R.** è collegato all'andamento dei mercati di riferimento (azionari, obbligazionari, monetari) di tali quote.

4 Informazione sull'impiego dei premi

I premi - al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, come specificato al paragrafo 10.1.1 Costi gravanti sul premio e al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità sotto specificato - verranno investiti, secondo la percentuale ed il profilo di rischio scelti dal Contraente, in quote di uno o più dei seguenti Fondi interni (Classe B). Le attività dei Fondi interni sono investite prevalentemente in parti di OICR.

Soluzione Relative Return - classe B, *di seguito "(B)"*
 Soluzione Absolute Return - classe B, *di seguito "(B)"*
 Soluzione Aggressiva - classe B, *di seguito "(B)"*

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale. L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dal valore delle quote, come segue:

- al momento del versamento del primo premio periodico annuo viene prelevato un importo pari allo 0,01% del premio versato + Euro 1;

- ad ogni versamento di premio successivo al primo, a qualsiasi titolo versato, viene prelevato un importo pari a:

$$0,01\% \text{ del premio versato}/12 \times t$$

in cui t è il numero di mesi conteggiati a partire dal mese successivo alla data di versamento del premio fino al mese di anniversario di polizza compreso;

- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari allo 0,01% del numero totale delle quote possedute dal Contraente + Euro 1. Questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

La Compagnia fornisce annualmente al Contraente la comunicazione del prelievo effettuato.

5 Prestazioni assicurative

Il contratto Saving Profit unit linked è un contratto a vita intera e quindi la durata del contratto - cioè l'arco di tempo durante il quale è operante la prestazione assicurativa - corrisponde alla vita dell'Assicurato. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative:

Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato

Caso morte a vita intera

Il contratto Saving Profit unit linked prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi, di un capitale assicurato.

L'importo del capitale assicurato varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento in cui si verificherà il decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato al momento della notifica del decesso, come riportato nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,50%
65 - 74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota.

Poiché il contratto non fornisce alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione, **il Contraente si assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote.** I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze unit linked sono infatti riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. **Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere inferiore ai premi versati.**

Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato

Bonus periodico

In caso di vita dell'Assicurato, ad ogni giorno di riferimento come di seguito definito ed a condizione che a tale data siano stati pagati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti, il contratto Saving Profit unit linked prevede il riconoscimento di un Bonus, in termini di numero di quote, pari al 6% della somma dei premi del piano.

La somma dei premi del piano è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Il Bonus verrà suddiviso in frazioni annuali corrispondenti al numero di anni di durata del piano, quale indicato al momento della sottoscrizione della Proposta. Ciascuna frazione annuale sarà pari ad una percentuale variabile - sulla base della durata del piano e del numero di anni trascorsi dall'attivazione del piano - del Bonus totale, come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

Piano con durata pari a 10 anni

Premio periodico annuo regolarmente versato	Frazione di Bonus riconosciuta (espressa come percentuale del Bonus totale*)
dal 1° al 5°	0%
6°	10%
7°	10%
8°	10%
9°	35%
10°	35%

Piano con durata pari a 15 anni

Premio periodico annuo regolarmente versato	Frazione di Bonus riconosciuta (espressa come percentuale del Bonus totale*)
dal 1° al 10°	0%
11°	10%
12°	10%
13°	10%
14°	35%
15°	35%

* Bonus totale: 6% della somma dei premi del piano

Ogni frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta come segue:

• *Nel caso di piano con durata pari a 10 anni:* la prima frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta dopo l'avvenuto versamento dei primi sei premi periodici annui, al primo giorno di riferimento - come definito al seguente paragrafo 12 - successivo al 31 gennaio del settimo anno solare di vita del contratto.

Le frazioni annuali di Bonus successive alla prima verranno riconosciute al primo giorno di riferimento - come definito al seguente paragrafo 12 - successivo al

31 gennaio che segue ad ogni anno solare relativo alla durata del piano.

• *Nel caso di piano con durata pari a 15 anni:* la prima frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta dopo l'avvenuto versamento dei primi dieci premi periodici annui, al primo giorno di riferimento - come definito al seguente paragrafo 12 - successivo al 31 gennaio dell'undicesimo anno solare di vita del contratto.

Le frazioni annuali di Bonus successive alla prima verranno riconosciute al primo giorno di riferimento - come definito al seguente paragrafo 12 - successivo al 31 gennaio che segue ad ogni anno solare relativo alla durata del piano.

Ogni frazione annuale di Bonus verrà corrisposta in termini di numero di quote dei Fondi posseduti al momento del riconoscimento di ogni frazione di Bonus.

Ogni frazione annuale di Bonus verrà attribuita al valore delle quote del giorno di riferimento, che coincide con il primo venerdì lavorativo successivo al 31 gennaio. In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario dell'operazione verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

In caso di riscatto totale da parte del Contraente o di decesso dell'Assicurato, le frazioni di Bonus successive al verificarsi dell'evento non verranno riconosciute.

Il Contraente che non avesse pagato il premio periodico annuo - o le rate di premio - nei tempi previsti dal piano ha comunque la possibilità di riguadagnarsi il diritto alla frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, versando i premi relativi alle rate non corrisposte, come specificatamente normato ai successivi paragrafi "Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo" e "Mancato pagamento del premio periodico".

6 Valore delle quote

Il valore unitario delle quote è determinato settimanalmente il secondo giorno lavorativo - definito giorno di calcolo - successivo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento è il venerdì.

Nel caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo. Il valore unitario viene definito, in base ai valori di mercato delle attività del Fondo relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote è pubblicato su "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo e sul sito www.skandia.it.

Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato o per altre operazioni che comportano il disinvestimento delle

quote coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla ricezione, da parte della Compagnia, della richiesta relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato o altro valore, la conversione delle quote in capitale avviene assumendo il valore delle quote relativo al giorno di riferimento e calcolato nel giorno di calcolo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21 delle Condizioni Contrattuali.

7 Opzioni di contratto

Il presente contratto prevede un'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale.

Come previsto dall'art. 15 delle Condizioni Contrattuali, il Contraente può scegliere - a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza - di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in una rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente. La rendita verrà corrisposta all'Assicurato in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente ha la facoltà di scegliere fra tre diverse modalità di corresponsione della rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

Il tasso di conversione della rendita sarà quello in vigore alla richiesta dell'opzione in rendita.

Si precisa inoltre che la rendita, una volta iniziata l'erogazione, per tutte le tre modalità di corresponsione sopra elencate, non è riscattabile e che, in caso di rendita non reversibile, al momento del decesso dell'Assicurato in fase di erogazione il contratto si estingue.

La Compagnia si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno 60 giorni prima del verificarsi delle condizioni che renderanno possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte del Contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e condizioni economiche e l'impegno della Compagnia ad inviare al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

c) Informazioni sui Fondi a cui sono collegate le prestazioni assicurative

8 Fondi interni

Di seguito sono riassunte alcune informazioni comuni a tutti i Fondi interni, ai quali è possibile collegare le prestazioni del contratto.

OICR facenti parte dell'attivo del Fondo

Gli OICR facenti parte dell'attivo dei singoli Fondi sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

In ogni caso il Fondo interno non potrà investire in OICR armonizzati o non armonizzati il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 10% delle attività in altri OICR armonizzati o non armonizzati.

Inoltre, sempre nel rispetto dei limiti di cui alla Circolare ISVAP n. 474/2002 sezione 3 punto 2:

- ogni OICR armonizzato non può superare il 25% del totale delle attività del Fondo interno;
- ogni OICR non armonizzato non può superare il 10% del totale delle attività del Fondo interno;
- gli investimenti in OICR non armonizzati non possono superare complessivamente il 30% del totale delle attività del Fondo interno.

Profilo di rischio dei Fondi

Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un'analisi del grado di rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

Profilo di rischio	Volatilità
rischio basso	fino a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio	da 8% a 15%
rischio medio alto	da 15% a 20%
rischio alto	da 20% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

Destinazione dei proventi

Tutti i Fondi si configurano come Fondi ad accumulazione, senza distribuzione dei proventi, che restano attribuiti al patrimonio del Fondo.

Modalità di valorizzazione delle quote

Tutti i Fondi interni hanno la stessa modalità di valorizzazione delle quote.

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo è determinato settimanalmente, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio, in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività.

Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

Utilizzo di strumenti finanziari derivati

Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo.

L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.

Società di revisione dei Fondi

KPMG, Via Vittor Pisani, 25 - 20124 Milano.

Di seguito vengono descritti in dettaglio i Fondi interni ai quali è possibile collegare le prestazioni del contratto.

Soluzione Relative Return (B)

Data di inizio di operatività: Classe B istituita in data 21 ottobre 2005 e appositamente creata per il Fondo interno Soluzione Relative Return che è attivo dal 21 ottobre 2005.

Categoria di appartenenza: Azionario Globale

Valuta di denominazione: Euro

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Orizzonte temporale minimo consigliato: oltre 5 anni

Profilo di rischio: Medio Alto

Composizione del Fondo

Il Fondo investe mediante l'acquisto di OICR:

1. dal 70% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in strumenti finanziari azionari;
2. la parte rimanente, massimo del 30% investe in stru-

menti finanziari obbligazionari nonché in strumenti monetari.

Il Fondo può investire in tutte le aree geografiche ed in OICR con valuta di denominazione anche diversa dall'Euro.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo investono in titoli azionari, obbligazionari, strumenti monetari e, in maniera residuale, in OICR ed altri strumenti finanziari con esposizione in tutte le aree geografiche e con divisa anche diversa dall'Euro.

Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente l'esposizione al rischio di cambio, dovuto alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari

La Compagnia seleziona gli strumenti finanziari presenti negli attivi del Fondo attraverso:

- analisi macroeconomiche per la definizione dell'asset allocation strategica;
- analisi economico finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi nel rispetto dell'obiettivo di un'adeguata efficacia gestionale.

Per quanto concerne la componente azionaria, costituiscono elementi di valutazione l'area geografica, la capitalizzazione e, nel caso specifico degli OICR, lo stile gestionale e lo scostamento dal benchmark.

Per quanto concerne la componente obbligazionaria, costituiscono elementi di valutazione la sensibilità ai tassi di mercato, la qualità del credito e, nel caso specifico degli OICR, lo studio del track record.

Il processo di selezione, per gli OICR in generale, è basato non solo su valutazioni quantitative ma anche qualitative, effettuate prevalentemente attraverso incontri periodici con le società di gestione interessate.

La Compagnia, nella determinazione della politica di investimento del Fondo e delle relative scelte di portafoglio, **non si propone di replicare la composizione del benchmark**. Per cui il rendimento del Fondo può discostarsi anche in maniera significativa dal rendimento del benchmark prescelto.

Benchmark: 25% JPMorgan Emu 3 mesi Cash e 75% MSCI World Usd (convertito in Euro al cambio BCE). L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.

La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.

Sono possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzione

ni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Soluzione Absolute Return (B)

Data di inizio di operatività: Classe B istituita in data 28 ottobre 2005 e appositamente creata per il Fondo interno Soluzione Absolute Return che è attivo dal 28 ottobre 2005.

Categoria di appartenenza: Flessibile

Valuta di denominazione: Euro

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

Orizzonte temporale minimo consigliato: da 4 a 5 anni

Profilo di rischio: Medio

Composizione del Fondo

Il Fondo investe mediante l'acquisto di OICR:
1. da 0% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in strumenti finanziari azionari;
2. da 0% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in strumenti finanziari obbligazionari o monetari.

Il Fondo può investire in tutte le aree geografiche ed in OICR con valuta di denominazione anche diversa dall'Euro.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo investono in titoli azionari, obbligazionari, strumenti monetari e, in maniera residuale, in OICR ed altri strumenti finanziari con esposizione in tutte le aree geografiche e con divisa anche diversa dall'Euro.

Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente l'esposizione al rischio di cambio, dovuto alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari

La Compagnia seleziona gli strumenti finanziari presenti negli attivi del Fondo attraverso:

- analisi macroeconomiche per la definizione dell'asset allocation strategica;
- analisi economico finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi nel rispetto dell'obiettivo di un'adeguata efficacia gestionale.

In relazione alla flessibilità che contraddistingue la tipologia del Fondo, la composizione del portafoglio può subire frequenti variazioni nella ripartizione fra componente azionaria, obbligazionaria e monetaria, volta a cogliere i possibili cambiamenti di trend di

breve medio periodo, sia settoriali sia geografici.

Per quanto concerne la componente azionaria, costituiscono elementi di valutazione l'area geografica, la capitalizzazione e, nel caso specifico degli OICR, lo stile gestionale e lo scostamento dal benchmark.

Per quanto concerne la componente obbligazionaria, costituiscono elementi di valutazione la sensibilità ai tassi di mercato, la qualità del credito e, nel caso specifico degli OICR, lo studio del track record.

Lo stile di gestione adottato si caratterizza, quindi, per una gestione dinamica, che può comportare significative modifiche del portafoglio nel tempo.

La Compagnia, nella determinazione della politica di investimento del Fondo e delle relative scelte di portafoglio, **non si propone di replicare la composizione del benchmark**. Per cui il rendimento del Fondo può discostarsi anche in maniera significativa dal rendimento del benchmark prescelto.

Benchmark: 100% Euribor a 6 mesi (tasso 360)

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.

Il tasso Euribor a 6 mesi rappresenta il tasso interbancario di riferimento e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito a 6 mesi.

La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.

Soluzione Aggressiva (B)

Data di inizio di operatività: Classe B istituita in data 21 ottobre 2005 e appositamente creata per il Fondo interno Soluzione Aggressiva che è attivo dall'8 marzo 2002.

Categoria di appartenenza: Azionario Globale

Valuta di denominazione: Euro

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari.

Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Orizzonte temporale minimo consigliato: oltre 5 anni

Profilo di rischio: Medio Alto

Composizione del Fondo

il Fondo investe mediante l'acquisto di OICR:

1. da una percentuale minima del 60% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in stru-

menti finanziari azionari internazionali senza prederminazione di settori o mercati di riferimento;
2. da un minimo di 0% ad un massimo del 40% in strumenti finanziari obbligazionari e/o monetari.

Il Fondo può investire in tutte le aree geografiche ed in OICR con valuta di denominazione anche diversa dall'Euro.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo investono in titoli azionari, obbligazionari, strumenti monetari e, in maniera residuale, in OICR ed altri strumenti finanziari con esposizione in tutte le aree geografiche e con divisa anche diversa dall'Euro.

Per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente l'esposizione al rischio di cambio, dovuto alla variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Criteri di selezione degli strumenti finanziari

La Compagnia seleziona gli strumenti finanziari presenti negli attivi del Fondo attraverso:

- analisi macroeconomiche per la definizione dell'asset allocation strategica;
- analisi economico finanziarie per la scelta dei singoli strumenti finanziari e dei relativi pesi nel rispetto dell'obiettivo di un'adeguata efficacia gestionale.

Per quanto concerne la componente azionaria, costituiscono elementi di valutazione l'area geografica, la capitalizzazione e, nel caso specifico degli OICR, lo stile gestionale e lo scostamento dal benchmark.

Per quanto concerne la componente obbligazionaria, costituiscono elementi di valutazione la sensibilità ai tassi di mercato, la qualità del credito e, nel caso specifico degli OICR, lo studio del track record.

Il processo di selezione, per gli OICR in generale, è basato non solo su valutazioni quantitative ma anche qualitative, effettuate prevalentemente attraverso incontri periodici con le società di gestione interessate.

La Compagnia, nella determinazione della politica di investimento del Fondo e delle relative scelte di portafoglio, **non si propone di replicare la composizione del benchmark**. Per cui il rendimento del Fondo può discostarsi anche in maniera significativa dal rendimento del benchmark prescelto.

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash, 20% JPMorgan Global Bond Index e 70% MSCI World Usd (convertito in Euro al cambio BCE).

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.

La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.

Sono possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'in-

vestimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

9 Crediti di imposta

La Compagnia riconosce al Contraente i crediti di imposta maturati attraverso l'acquisto degli strumenti finanziari di seguito specificati da parte del Fondo interno, attribuendoli al Fondo stesso.

I crediti d'imposta sui proventi di titoli azionari (dividendi) distribuiti da società italiane, se presenti, vengono imputati al Fondo nel momento della contabilizzazione del dividendo.

I crediti d'imposta maturati sui proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'investimento di diritto italiano, se presenti, vengono attribuiti al Fondo interno nel momento della rilevazione dell'utile derivante dalla vendita dei fondi comuni d'investimento.

A fine anno inoltre viene attribuito al Fondo interno il credito d'imposta relativo all'eventuale plusvalenza derivante dalla valutazione dei fondi comuni d'investimenti.

d) Informazioni su costi e regime fiscale

10 Costi

10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

Di seguito sono specificati i costi che gravano direttamente sul Contraente vale a dire i costi che non attengono al Fondo interno stesso.

10.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi gravanti sul premio sono specificati nella "tabella relativa ai costi gravanti sul premio" riportata a pagina 13/42.

10.1.2 Costi per riscatto e per switch

Costi per il riscatto

In caso di riscatto totale il presente contratto prevede l'applicazione di una penalità di riscatto, pari ad una percentuale della somma dei premi del piano, in funzione degli anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto. La somma dei premi del piano è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quale indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Le penalità di riscatto sono indicate nella seguente tabella:

Anni trascorsi	Penalità di riscatto
0	non riscattabile
1	3,5%
2	3%
3	2,5%
4	2%
5	1,5%
6	1%
7	0,5%
8 e oltre	0%

Costi per le operazioni di switch

Il presente contratto non prevede costi per le operazioni di switch.

10.2 Costi gravanti sui Fondi interni

Di seguito sono specificati, per ogni singolo Fondo, i costi che gravano sui Fondi interni e, quindi, indirettamente sul Contraente.

Remunerazione della Compagnia

I costi indicati nella tabella "Remunerazione della Compagnia", riportata a piè di pagina, gravano direttamente sul patrimonio del Fondo interno.

Le commissioni di gestione, pari ad una percentuale del patrimonio medio annuo del Fondo come specificato alla medesima tabella, sono calcolate settimanalmente e prelevate mensilmente dal patrimonio del Fondo.

La diversa categoria di appartenenza dei singoli Fondi nonché la tipologia degli attivi sottostanti implicano

approcci gestionali differenti da parte della Compagnia, con diversi livelli di complessità.

Remunerazione della Società di Gestione del Risparmio/della Sicav relativa all'acquisto di OICR da parte dei Fondi interni

Le attività dei Fondi interni sono investite prevalentemente, in misura superiore al 10% del proprio patrimonio, in parti di OICR. Ciò comporta l'esistenza di oneri indiretti, cioè oneri che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo interno investe.

Tali oneri sono riportati nella tabella "Remunerazione della SGR/Sicav" riportata a piè di pagina.

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove il Fondo interno investe.

Altri costi

Oltre ai costi sopra specificati, sul patrimonio dei sin-

Tabella relativa ai costi gravanti sul premio

Costo	Importo prelevato	Descrizione
oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, con esclusione della copertura caso morte	6% della somma dei premi del piano	prelevato sul primo premio periodico annuo al momento del perfezionamento del contratto. La somma dei premi del piano è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.
oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, con esclusione della copertura caso morte	1,50% del premio versato	prelevato e calcolato su tutti i premi successivi al primo, a qualsiasi titolo versati

Tabella relativa alla remunerazione della Compagnia

	Commissione di gestione Totale su base annua (di cui per amministrazione del contratto)
Soluzione Relative Return (B)	2,84% (0,50%)
Soluzione Absolute Return (B)	2,79% (0,50%)
Soluzione Aggressiva (B)	2,69% (0,50%)

Tabella relativa alla remunerazione della SGR/Sicav

	Commissioni di gestione		Commissioni di overperformance
	OICR ad indirizzo azionario	OICR ad indirizzo obbligazionario /monetario	OICR ad indirizzo obbligazionario /monetario
Soluzione Relative Return (B)	max 2.50%	max 1.75%	max 25%*
Soluzione Absolute Return (B)	max 2.50%	max 1.75%	max 25%*
Soluzione Aggressiva (B)	max 2.50%	max 1.75%	max 25%*

* della sovrapreperformance dell'OICR rispetto al benchmark

goli Fondi interni gravano ulteriori oneri diretti, previsti dal Regolamento dei Fondi interni, quali: oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori mobiliari, spese di verifica e di revisione del Fondo, spese di amministrazione e custodia titoli, spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bollini, e, per i soli Fondi Soluzione Relative Return e Soluzione Absolute Return, spese di pubblicazione del valore delle quote. Gli oneri inerenti l'acquisizione e la dismissione delle attività dei singoli Fondi non sono quantificabili a priori in quanto variabili.

La quantificazione storica dei costi gravanti sui Fondi interni di cui sopra, è espressa dal Total Expenses Ratio (TER), come indicato alla sezione "F. Dati Storici sui Fondi", paragrafo "26. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei Fondi interni" della presente Nota Informativa.

11 Regime fiscale

Norme in vigore alla data di redazione della presente Nota Informativa

Con riferimento alla parte di premio utilizzata per far fronte al rischio di mortalità, prevista dal presente contratto e prelevata dalla Compagnia come previsto al paragrafo "4. Informazioni sull'impiego dei premi", la vigente normativa fiscale riconosce il diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei premi versati, per un importo annuo non superiore a Euro 1291,14, a condizione che il contratto abbia una durata minima di 5 anni durante i quali non possono essere richiesti prestiti. A tal fine sarà cura della Compagnia fornire annualmente il dato su cui calcolare la detrazione d'imposta.

Le somme corrisposte in dipendenza del contratto:

- *in caso di decesso dell'Assicurato:*

sono esenti da IRPEF e sono esigibili nei termini previsti dalle Condizioni Contrattuali ai sensi della normativa fiscale vigente;

- *in caso di vita dell'Assicurato:*

- a seguito di riscatto totale - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale medesimo e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47);

- *a seguito dell'esercizio del diritto di opzione in rendita avente finalità previdenziale* - costituiscono reddito di capitale imponibile (art. 41, comma 1, lettera g-quater del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra il capitale maturato e la somma dei premi pagati (secondo le disposizioni di cui all'art. 42, comma 4, primo periodo del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 ed art. 14 del D. Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47). I redditi derivanti

dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (con un'aliquota attualmente pari al 12,5%), per la parte corrispondente alla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari (comma 4-ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nel caso in cui il contratto sia stato sottoscritto da soggetti nell'esercizio dell'attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) si applicano gli ordinari criteri di tassazione sul reddito d'impresa. Le somme sono erogate dalla Compagnia senza effettuazione di alcuna ritenuta alla fonte.

e) Altre informazioni sul contratto

12 Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato nella Proposta di Assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia disponga del premio, così come determinato successivamente, e non abbia comunicato per iscritto al Contraente - con lettera raccomandata A.R. - la non accettazione della Proposta.

Qualora la Compagnia non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede il venerdì indicato in Proposta, il contratto si conclude e produce effetti il primo venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.

In caso di venerdì non lavorativo, la conclusione e gli effetti del contratto come sopra descritti vengono posticipati al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Si invita pertanto il Contraente, in sede di sottoscrizione della Proposta, a verificare tali date e a valutare le informazioni di cui al successivo punto "Giorno di disponibilità" circa la data di disponibilità del premio da parte della Compagnia.

Le prestazioni assicurative previste dal contratto decorrono dalla data in cui il contratto si conclude e produce effetti.

Piano dei versamenti

Al momento della sottoscrizione della Proposta, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

1) *la durata del piano:* il contratto prevede durate del piano fisse di 10 o 15 anni. La durata del piano viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta; in ogni caso la durata del piano scelta non deve comunque superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto;

2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano;

3) la ricorrenza del pagamento del premio periodico successivo al primo, che potrà essere versato in più rate con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Il Contraente ha comunque la facoltà di:

- sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite al successivo paragrafo "Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo";
- modificare la ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo, come meglio specificato al successivo paragrafo "Modifica della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo".

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia tutte le eventuali sospensioni e modifiche mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R. secondo la tempistica prevista ai paragrafi di cui sopra.

Modalità di pagamento del premio

La Compagnia prevede le seguenti modalità di pagamento dei premi:

Per il pagamento del primo premio periodico annuo e di eventuali premi relativi a rate non corrisposte

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario intestato a Skandia Vita S.p.A. presso Banca Monte dei Paschi di Siena;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A..

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dalla Compagnia.

Per il pagamento dei premi periodici successivi al primo, previsti dal piano dei versamenti:

- unicamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (R.I.D.) del Contraente.

In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico (R.I.D.).

Altre eventuali forme di pagamento potranno essere comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità del premio

Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, il giorno di disponibilità del premio coincide con quello in cui la Compagnia dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento.

Per i pagamenti effettuati tramite assegno bancario o assegno circolare vengono attribuiti i seguenti giorni di valuta: 1 giorno per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 giorni per assegno bancario fuori piazza.

Per i pagamenti effettuati tramite autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.), il giorno di disponibilità coincide con quello in cui la Compagnia riceve l'accredito del premio per disponibilità e valuta.

La Compagnia deve avere la disponibilità del premio:

- *primo premio periodico annuo*: entro e non oltre il giovedì che precede il venerdì lavorativo indicato nella Proposta di Assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza";
- *premi periodici successivi al primo*: il giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, in base al frazionamento scelto dal Contraente;
- *premi relativi a rate non corrisposte*: entro e non oltre il giovedì che precede il giorno di investimento del premio in quote (giorno di riferimento) come specificato al successivo paragrafo "Modalità di conversione del premio in quote".

Ai fini informativi si richiama l'attenzione sul fatto che qualora la Compagnia non avesse la disponibilità del primo premio periodico annuo nei tempi sopra specificati, il contratto si concluderà il giorno di riferimento successivo al giorno in cui la Compagnia avrà la disponibilità del premio e gli effetti decorreranno da tale data. Relativamente ai premi periodici successivi al primo il primo addebito ed il conseguente investimento verranno effettuati nel trimestre successivo.

In caso di premio relativo a rate non corrisposte, la Compagnia provvederà all'investimento del premio il giorno di riferimento successivo al giorno in cui avrà la disponibilità del premio.

Periodicità di pagamento dei premi

Con la sottoscrizione del piano il Contraente si impegna a versare un premio periodico annuo di importo minimo di Euro 1.600.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico stabilito.

La rateazione decorrerà dall'anno solare successivo a quello di decorrenza del contratto, come segue:

- *rateazioni trimestrali*: dal mese di marzo;
- *rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o dal mese di giugno;
- *rateazioni annuali*: dai mesi di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.

Il pagamento delle rate verrà effettuato con valuta 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre a seconda del frazionamento scelto dal Contraente.

Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione la Compagnia non erogherà tutte le frazioni annuali del Bonus successive alla data della sospensione e previste al paragrafo "5. Prestazioni assicurative".

In caso di premio frazionato, tutte le frazioni di Bonus successive non verranno erogate neppure nel caso in cui il Contraente abbia sospeso il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto alla frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento (come specificato al successivo paragrafo "Modalità di conversione del premio in quote") dell'anno solare di competenza di ogni frazione di Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

Il Contraente può richiedere alla Compagnia la riattivazione del piano dei versamenti, con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte del Contraente devono pervenire alla Compagnia mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che il Contraente vuole sospendere o riattivare.

Modifica della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo

In qualsiasi momento, il Contraente può richiedere alla Compagnia di variare la ricorrenza di pagamento del premio periodico.

La nuova ricorrenza di pagamento scelta dal Contraente entrerà in vigore dall'anno solare successivo al ricevimento da parte della Compagnia della richiesta scritta del Contraente che dovrà essere effettuata entro la fine dell'anno solare in corso, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure tramite raccomanda A.R.

La nuova ricorrenza di pagamento così comunicata resterà invariata sino ad una eventuale nuova richiesta da parte del Contraente.

Mancato pagamento del premio periodico

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto da parte del Contraente, secondo le modalità previste al paragrafo "14. Riscatto".

In caso di mancato pagamento del premio la Compagnia non erogherà tutte le frazioni annuali di Bonus successive alla data del primo mancato pagamento e previste al paragrafo "5. Prestazioni assicurative".

In caso di premio frazionato, tutte le frazioni annuali di Bonus successive, non verranno erogate neppure nel caso in cui il Contraente abbia tralasciato il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto alla

frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento (come specificato al successivo paragrafo "Modalità di conversione del premio in quote") dell'anno solare di competenza di ogni frazione di Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

Nuovi Fondi

La Compagnia ha la facoltà di proporre o di istituire nuovi Fondi su cui effettuare operazioni di versamento di premi. In tal caso la Compagnia si impegna a consegnare preventivamente al Contraente, tramite la Società distributrice, l'estratto della Nota Informativa aggiornata, unitamente al Regolamento del/i Fondo/i.

Modalità di conversione del premio in quote

La Compagnia investe i premi – al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - nelle quote dei Fondi interni secondo le scelte effettuate dal Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento conseguente al versamento del primo premio periodico annuo e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta sopra indicati al precedente paragrafo "Giorno di disponibilità".

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento derivanti da pagamento dei premi periodici successivi al primo coincide:

- *in caso di ricorrenza trimestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- *in caso di ricorrenza semestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre;
- *in caso di ricorrenza annuale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 del mese di marzo o giugno o settembre o dicembre.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i – al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - dal Contraente per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

13 Lettera di conferma di investimento del premio

La Compagnia, una volta perfezionato il contratto invierà al Contraente – entro 10 giorni lavorativi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto - il

Documento di Polizza che contiene:

- la conferma dell'avvenuto versamento;
- la data di conclusione e decorrenza, cioè la data dalla quale il contratto produce effetti;
- la durata del piano e l'importo del premio periodico;
- l'importo del premio versato e l'importo del premio investito alla decorrenza del contratto;
- l'importo del Bonus che verrà eventualmente riconosciuto;
- il numero, il valore unitario ed il giorno in cui tale valore si riferisce, delle quote dei Fondi interni attribuite.

La Compagnia invierà analoga lettera di conferma di investimento del premio:

- entro 10 giorni dalla data di investimento del premio stesso, per ogni eventuale premio relativo a rate non corrisposte versato e nel caso di piano con frazionamento annuale;
- con cadenza semestrale nel caso di piano con frazionamento trimestrale o semestrale.

14 Riscatto

Il Contraente ha il diritto di riscattare totalmente il contratto decorso il dodicesimo mese dalla sua data di conclusione e decorrenza.

Riscatto totale

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei Fondi interni possedute al momento del riscatto, diminuito delle penalità per il riscatto specificate al precedente paragrafo "10.1.2 Costi per riscatto e per switch".

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota, riferito al giorno di riferimento di seguito specificato.

Il Contraente che intende riscattare deve inviare una richiesta scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

La Compagnia procederà a disinvestire le quote dei Fondi interni possedute il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto del Contraente.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione delle quote in somme da erogare.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21 delle Condizioni Contrattuali.

Il Contraente può richiedere alla Compagnia il valore di riscatto ad un dato momento, rivolgendosi al Servizio Clienti di Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - numero verde 800-127483, numero di fax 02 6554576, indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it. La Compagnia si impegna a fornire informazioni

sui valori di riscatto del contratto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte del Contraente.

Il valore di riscatto, considerata la variabilità del valore delle quote e la percentuale variabile delle penalità specificate al paragrafo "10.1.2 Costi per riscatto e per switch" non è predeterminato e potrà essere inferiore ai premi versati.

15 Operazioni di switch

Il Contraente ha facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un Fondo ad un altro.

L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte e reinvestendole il medesimo giorno nei nuovi Fondi prescelti dal Contraente.

La Compagnia ha la facoltà di proporre o di istituire nuovi Fondi su cui effettuare operazioni di switch. In tal caso la Compagnia si impegna a consegnare preventivamente al Contraente, tramite la Società distributrice, l'estratto della Nota Informativa aggiornata, unitamente al Regolamento del/i Fondo/i.

L'operazione di switch non comporta alcun costo.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta, inviata con l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito si assume il valore delle quote riferito al giorno di riferimento.

Una volta eseguita l'operazione di switch, la Compagnia invierà al Contraente una lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi Fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei Fondi rimborsate ed attribuite.

16 Revoca della Proposta

Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato come stabilito al paragrafo "12. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote", il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 174/95, di revocare la propria Proposta di assicurazione.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente il premio corrisposto all'atto della sottoscrizione della Proposta.

17 Diritto di recesso

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente, una volta perfezionato il contratto, può recedere dal rapporto contrattuale entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Al fine di esercitare il diritto di recesso il Contraente deve inviare, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R., con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione.

Per la determinazione del valore rimborsabile la Compagnia terrà conto dell'andamento del valore delle quote attribuite, sia in caso di incremento che di decremento del loro valore.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimboscerà al Contraente un importo pari al valore maturato nei Fondi interni, maggiorato dei costi gravanti sul premio di cui al paragrafo 10.1.1.

Ai fini della determinazione del valore maturato da restituire al Contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo venerdì lavorativo successivo (giorno di riferimento) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di recesso del Contraente.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

18 Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

I pagamenti della Compagnia ai Beneficiari o al Contraente in caso di decesso dell'Assicurato o di riscatto totale vengono effettuati quando la Compagnia ha ricevuto la documentazione prevista all'art.21 delle Condizioni Contrattuali.

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

19 Legge applicabile al contratto

Il contratto è soggetto alle norme vigenti dello Stato Italiano, ferma restando la facoltà delle parti di scegliere una legge diversa. In quest'ultimo caso la Compagnia proporrà la legislazione svedese. Si avverte tuttavia che nel caso venga scelta una legislazione diversa da quella italiana, prevalgono in ogni caso sulla stessa le norme imperative del diritto italiano.

20 Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione; in tale caso la Compagnia propone la lingua inglese.

21 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Skandia Vita S.p.A., Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano, fax 02 6555150, all'indirizzo e-mail servizioclienti@skandia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, telefono 06 421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Eventuali reclami possono essere segnalati anche utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito www.skandia.it.

Nel caso di necessità di ricevere informazioni sulla propria posizione assicurativa, o di segnalazioni di disservizi, il Contraente potrà inoltre rivolgersi direttamente alla Compagnia chiamando il numero 02 62690238.

22 Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

La Compagnia si impegna a consegnare, prima della sottoscrizione del contratto, su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del/i Fondo/i interno/i, che è comunque disponibile sul sito www.skandia.it.

23 Informativa in corso di contratto

La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti della Nota Informativa o del Regolamento dei Fondi interni, anche se intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla data di conclusione e decorrenza del contratto.

La Compagnia si impegna ad inviare al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa - unitamente all'aggiornamento dei dati storici indicati alla successiva sezione "F. Dati storici sui Fondi" ed alla sezione "6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei Fondi interni" della Scheda Sintetica - contenente le seguenti informazioni:

- somma dei premi versati dalla data di conclusione e decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e dei premi investiti nell'anno di riferimento;
- dettaglio del numero e del controvalore delle quote dei Fondi acquisiti nell'anno di riferimento;
- numero e controvalore delle quote trasferite e delle quote assegnate a seguito di operazioni di switch eventualmente effettuate nell'anno di riferimento;
- numero delle quote prelevate a fronte della copertura

"caso morte", prevista dal presente contratto, nell'anno di riferimento;

- numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- il valore di riscatto al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Nel caso in cui il valore maturato del contratto si riduca di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, la Compagnia si impegna a darne comunicazione scritta al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento. La Compagnia si impegna inoltre, a comunicare, con le medesime modalità, ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

f) Dati storici sui Fondi interni

24 Dati storici di rendimento

Il presente contratto è collegato alla Classe B, istituita


nel corso del 2005, dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva, già esistenti e descritti nel Regolamento dei Fondi interni. La Classe B dei Fondi è regolamentata da specifiche disposizioni contenute nell'Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni, che si applicano a tutti i contratti sottoscritti a partire dal 1° settembre 2005.

La Classe B dei Fondi, a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative, è denominata Soluzione Relative Return (B), Soluzione Absolute Return (B), Soluzione Aggressiva (B) e, siccome è stata istituita nel corso del 2005, non è possibile, alla data di redazione della presente Nota Informativa, rappresentarne graficamente l'andamento passato.


Di seguito viene comunque riportato l'andamento del benchmark di riferimento di ogni singolo Fondo. Ricordiamo che il benchmark, in quanto indice teorico, non è gravato da costi.

Soluzione Relative Return (B): 25% JPMorgan Emu 3 mesi Cash 75% MSCI World Usd (convertito in Euro al cambio BCE)

Rendimenti 1996 - 2005



Andamento 2005




Attenzione: i rendimenti passati non sono identificativi di quelli futuri.


L'andamento del benchmark non è indicativo delle future performance del Fondo.

Soluzione Absolute Return (B): 100% Euribor a 6 mesi (tasso 360)

Rendimenti 1996 - 2005



Andamento 2005




Attenzione: i rendimenti passati non sono identificativi di quelli futuri.


L'andamento del benchmark non è indicativo delle future performance del Fondo.

Soluzione Aggressiva (B): 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash, 20% JPMorgan Global Bond Index e 70% MSCI World Usd (convertito in Euro al cambio BCE)

Rendimenti 1996 - 2005



Andamento 2005



Attenzione: i rendimenti passati non sono identificativi di quelli futuri.

L'andamento del benchmark non è indicativo delle future performance del Fondo.

25 Dati storici di rischio

Il presente contratto è collegato alla Classe B, istituita nel corso del 2005, dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva, già esistenti e descritti nel Regolamento dei Fondi interni. La Classe B dei Fondi è regolamentata da specifiche disposizioni contenute nell'Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni, che si applicano a tutti i contratti sottoscritti a partire dal 1° settembre 2005.

La Classe B dei Fondi, a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative, è denominata Soluzione Relative Return (B), Soluzione Absolute Return (B), Soluzione Aggressiva (B) e, siccome è stata istituita nel corso del 2005, non è possibile, alla data di redazione della presente Nota Informativa, calcolarne la volatilità di gestione relativa all'ultimo anno.

Soluzione Relative Return (B)

Volatilità della gestione	n.d.
Volatilità dichiarata	18%

Soluzione Absolute Return (B)

Volatilità della gestione	n.d.
Volatilità dichiarata	15%

Soluzione Aggressiva (B)

Volatilità della gestione	n.d.
Volatilità dichiarata	20%

26 Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi dei Fondi interni

Il Total Expenses Ratio (TER), è l'indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo. Il TER è dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Nel calcolo del TER sono da considerare i seguenti costi: commissioni di gestione, commissione di even-

tuale overperformance, TER degli OICR sottostanti, oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività, spese di amministrazione e custodia titoli, spese di revisione e di certificazione del Fondo, spese di pubblicazione del valore della quota, altri costi gravanti sul Fondo quali spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo, spese per bolli.

La quantificazione del TER non tiene invece conto dei costi gravanti direttamente sul Contraente, dettagliatamente specificati al precedente paragrafo "10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente".

Il presente contratto è collegato alla Classe B, istituita nel corso del 2005, dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva, già esistenti e descritti nel Regolamento dei Fondi interni.

La Classe B dei Fondi è regolamentata da specifiche disposizioni contenute nell'Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni, che si applicano a tutti i contratti sottoscritti a partire dal 1° settembre 2005.

La Classe B dei Fondi, a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative, è denominata Soluzione Relative Return (B), Soluzione Absolute Return (B), Soluzione Aggressiva (B) e, siccome è stata istituita nel corso del 2005, non è possibile, alla data di redazione della presente Nota Informativa, calcolare il TER relativo agli anni precedenti.

27 Turnover del portafoglio dei singoli Fondi interni

Il tasso annuo di movimentazione del portafoglio del Fondo (turnover) è il rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite dell'anno degli strumenti finanziari componenti il Fondo - ad esclusione delle operazioni di investimento e disinvestimento delle quote del Fondo - ed il patrimonio netto medio del Fondo stesso, calcolato in coerenza con la valorizzazione della quota.

Il turnover del Fondo indica quanto vengono movimentati gli attivi del Fondo ogni anno.

Il presente contratto è collegato alla Classe B, istituita nel corso del 2005, dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva, già esistenti e descritti nel Regolamento dei Fondi interni.

La Classe B dei Fondi è regolamentata da specifiche disposizioni contenute nell'Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni, che si applicano a tutti i contratti sottoscritti a partire dal 1° settembre 2005.

La Classe B dei Fondi, a cui possono essere collegate le prestazioni assicurative, è denominata Soluzione Relative Return (B), Soluzione Absolute Return (B), Soluzione Aggressiva (B) e, siccome è stata istituita nel corso del 2005, non è possibile, alla data di redazione della presente Nota Informativa, calcolare il turnover relativo agli anni precedenti.

Nei Fondi interni non sono previste operazioni di compravendita di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negoziatori del gruppo di appartenenza.

Skandia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

Il Rappresentante Legale



Stefano Badii

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 - Tutela dei dati personali

In applicazione della legge sulla "privacy", la Compagnia informa il Contraente e l'Assicurato sull'utilizzo dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

La Compagnia deve acquisire o già detiene, forniti dagli stessi Contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e deve trattarli, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore del Contraente stesso.

La Compagnia richiede pertanto al Contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento di dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi da parte della Compagnia e di terzi a cui tali dati saranno comunicati. Il consenso richiesto riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati (3).

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra il Contraente e la Compagnia, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (4): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che senza i dati del Contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (5) - la Compagnia non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

La Compagnia richiede al Contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della

clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (6): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti.

Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (7) dalla Compagnia - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore del Contraente, ovvero, qualora il Contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività la Compagnia utilizza soggetti di fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per suo conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8).

Il Contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso la Compagnia o presso i soggetti a cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).

Per l'esercizio dei propri diritti il Contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 970651, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: servizioclienti@skandia.it (10).

Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuatori ecc.); soggetti che, per soddisfare richieste del Contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 4).

3) Cioè dati di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, quali dati relativi allo stato di salute, alle

opinioni politiche, sindacali, religiose.

4) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuatori, coassicuatori (indicati nel contratto) e riassicuatori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti; società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e

telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAL (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione

dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

5) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

6) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuatori, coassicuatori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

8) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici della Compagnia e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" (vedi nota 4).

9) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

10) L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

Condizioni Contrattuali

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. Il Contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 18.

La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 18, sono integralmente correlati al valore delle quote dei Fondi interni in cui viene investito il premio. Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dalla Compagnia in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato al momento della notifica del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,50%
65 - 74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei Fondi interni.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21.

Art. 3 - Bonus

Saving Profit unit linked prevede il riconoscimento di un Bonus, in termini di numero di quote, pari al 6% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Il Bonus viene riconosciuto ad ogni giorno di riferimento come di seguito definito, a condizione che a tale data siano stati pagati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti.

Tale Bonus verrà suddiviso in frazioni annuali corrispondenti al numero di anni di durata del piano, quale indicato al momento della sottoscrizione della Proposta.

Ciascuna frazione annuale sarà pari ad una percentuale variabile - sulla base della durata del piano e del numero di anni trascorsi dall'attivazione del piano - del Bonus totale, come meglio specificato nelle seguenti tabelle:

Piano con durata pari a 10 anni

Premio periodico annuo regolarmente versato	Frazione di Bonus riconosciuta (espressa come percentuale del Bonus totale*)
dal 1° al 5°	0%
6°	10%
7°	10%
8°	10%
9°	35%
10°	35%

Piano con durata pari a 15 anni

Premio periodico annuo regolarmente versato	Frazione di Bonus riconosciuta (espressa come percentuale del Bonus totale*)
dal 1° al 10°	0%
11°	10%
12°	10%
13°	10%
14°	35%
15°	35%

* Bonus totale: 6% della somma dei premi del piano

Ogni frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta come segue:

- nel caso di piano con durata pari a 10 anni: la prima frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta dopo l'avvenuto versamento dei primi sei premi periodici annui, al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio del settimo anno solare di vita del contratto.

Le frazioni annuali di Bonus successive alla prima verranno riconosciute al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio che segue ad ogni anno solare relativo alla durata del piano.

- nel caso di piano con durata pari a 15 anni: la prima

frazione annuale di Bonus verrà riconosciuta dopo l'avvenuto versamento dei primi undici premi periodici annui, al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio del dodicesimo anno solare di vita del contratto.

Le frazioni annuali di Bonus successive alla prima verranno riconosciute al primo giorno di riferimento - come definito al seguente art. 12 - successivo al 31 gennaio che segue ad ogni anno solare relativo alla durata del piano.

Ogni frazione annuale di Bonus verrà corrisposta in termini di numero di quote dei Fondi posseduti al momento del riconoscimento di ogni frazione di Bonus.

Ogni frazione annuale di Bonus verrà attribuita al valore delle quote del primo giorno di riferimento successivo al 31 gennaio di ogni anno che segue l'anno solare di competenza del Bonus stesso.

In caso di riscatto totale da parte del Contraente o di decesso dell'Assicurato, le frazioni di Bonus successive al verificarsi dell'evento non verranno riconosciute.

Il Contraente che non avesse pagato il premio periodico annuo - o le rate di premio - nei tempi previsti dal piano ha comunque la possibilità di riguadagnarsi il diritto ad ogni frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, versando i premi relativi alle rate non corrisposte, come specificatamente normato ai successivi artt. 9 e 11.

Art. 4 - Fondi interni a cui è collegata la prestazione

Il premio verrà investito, secondo la scelta del Contraente, nei Fondi interni alla Compagnia, di seguito elencati:

Soluzione Relative Return - classe B, *di seguito "(B)"*
Soluzione Absolute Return - classe B, *di seguito "(B)"*
Soluzione Aggressiva - classe B, *di seguito "(B)"*

Le attività dei Fondi interni saranno investite prevalentemente in parti di OICR.

Il presente contratto è quindi collegato alla Classe B, istituita nel corso del 2005, dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva, già esistenti e che sono dettagliatamente descritti nel Regolamento dei Fondi interni in allegato.

Art. 5 - Istituzione di altri Fondi e modifiche dei criteri di investimento e fusione tra fondi

La Compagnia ha la facoltà di istituire altri Fondi interni. La Compagnia ha inoltre la facoltà, come disciplinato nel Regolamento dei Fondi interni all'art. 6 - Modifiche Regolamentari, di modificare i criteri di investimento dei Fondi interni esistenti, delineati nel Regolamento, e di disporre la fusione dei predetti Fondi con altri Fondi interni alla Compagnia, quando ciò sia necessario a garantire un gestione efficiente nell'interesse dei Contraenti che partecipano al Fondo interno, nonché quando ciò sia imposto dalle normative primarie o secondarie, secondo quanto previsto

allo stesso art. 6.

In tali casi la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le modifiche ai criteri di investimento e le fusioni tra Fondi tre mesi prima della data prevista per la modifica.

Art. 6 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta e disponga del premio. Qualora la Compagnia non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto si perfezionerà e produrrà effetti il primo venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.

La Compagnia ha la disponibilità del premio nei tempi e modalità previsti al successivo art. 8 al paragrafo "Giorno di disponibilità".

Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo, il perfezionamento del contratto e la decorrenza degli effetti vengono posticipati al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 7 - Il piano dei versamenti

Al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, il Contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

1) *la durata del piano*: il contratto prevede durate del piano fisse di 10 o 15 anni. La durata del piano viene scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta; in ogni caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto;

2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano;

3) *la ricorrenza del pagamento del premio periodico* successivo al primo, che potrà essere versato in più rate con cadenza trimestrale, semestrale o annuale.

Art. 8 - Il premio e suo versamento

Opzioni circa il premio da versare

Con la sottoscrizione del piano il Contraente si impegna a versare un premio periodico annuo di importo minimo di Euro 1.600.

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, il Contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate trimestrali, semestrali o annuali il premio periodico stabilito.

La rateazione decorrerà dall'anno solare successivo a quello di decorrenza del contratto, come segue:

- *rateazioni trimestrali*: dal mese di marzo;
- *rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o dal mese di giugno;

• *rateazioni annuali*: dai mesi di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.

Il pagamento delle rate verrà effettuato con valuta 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre a seconda del frazionamento scelto dal Contraente.

Inoltre il Contraente ha la facoltà di:

- sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite all'art. 9 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo;
- modificare la ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo, come meglio specificato all'art. 10 - Modifica della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo;

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia tutte le eventuali sospensioni e modifiche, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante raccomandata A.R., secondo la tempistica prevista agli artt. 9 e 10.

Modalità di pagamento

Primo premio periodico annuo ed eventuali premi relativi a rate non corrisposte:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario intestato a Skandia Vita S.p.A. presso Banca Monte dei Paschi di Siena;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

Premi periodici successivi al primo previsti dal piano dei versamenti:

- unicamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (R.I.D.) del Contraente.

In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato alla Compagnia, il Contraente dovrà comunicare alla Compagnia le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico (R.I.D.).

- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dalla Compagnia.

La Compagnia non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Giorno di disponibilità

Il giorno di disponibilità del premio da parte della Compagnia coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui la Compagnia dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

Per i pagamenti effettuati tramite autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.), il giorno di disponibilità coincide con quello in cui la

Compagnia riceve l'accredito del premio per disponibilità e valuta.

La Compagnia deve avere la disponibilità del primo premio periodico annuo e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte il giovedì precedente il giorno di riferimento, come definito al successivo art. 12, e, per i premi periodici successivi al primo, il giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, in base al frazionamento scelto dal Contraente.

Art. 9 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo

Il Contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione la Compagnia non erogherà tutte le frazioni annuali di Bonus successive alla data di sospensione e previste all'art. 3 - Bonus.

In caso di premio frazionato, tutte le frazioni annuali di Bonus successive non verranno altresì erogate qualora il Contraente abbia sospeso il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto alla frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento - come definito all'art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote - dell'anno solare di competenza di ogni frazione di Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

Il Contraente ha la facoltà di richiedere alla Compagnia la riattivazione del piano dei versamenti con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte del Contraente devono pervenire alla Compagnia mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che il Contraente vuole sospendere o riattivare.

Art. 10 - Modifica della ricorrenza di pagamento del premio periodico annuo

In qualsiasi momento, il Contraente può richiedere alla Compagnia di variare la ricorrenza di pagamento del premio periodico.

La nuova ricorrenza di pagamento scelta dal Contraente entrerà in vigore dall'anno solare successivo al ricevimento della richiesta scritta del Contraente effettuata, tramite l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure tramite raccomanda A.R., entro la fine dell'anno solare in corso. La nuova ricorrenza di pagamento così comunicata resterà inviolata sino ad una eventuale nuova richiesta da parte del Contraente.

Art. 11 - Mancato pagamento del premio periodico

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto da parte del Contraente, secondo le modalità previste all'art. 18 - Diritto di riscatto.

In caso di mancato pagamento del premio la

Compagnia non erogherà tutte le frazioni di Bonus successive alla data del primo mancato pagamento e previste all'art. 3 - Bonus.

In caso di premio frazionato, tutte le frazioni di Bonus successive non verranno altresì erogate qualora il Contraente abbia tralasciato il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia il Contraente potrà riguadagnarsi il diritto alla frazione di Bonus di competenza dell'anno in corso, effettuando, entro l'ultimo giorno di riferimento - come definito all'art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote - dell'anno solare di competenza di ogni frazione di Bonus, un ulteriore versamento di premio di importo pari al premio periodico annuo - o alla frazione di premio periodico annuo - non corrisposto.

Art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote

Alla data di effetto del contratto, secondo quanto disciplinato all'art. 6, il primo premio periodico annuo viene investito - al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - nelle quote dei Fondi interni, secondo la scelta operata dal Contraente.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al versamento del primo premio periodico annuo e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte - anch'essi investiti al netto di oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta di cui all'art. 8.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al pagamento dei premi periodici successivi al primo - anch'essi investiti al netto di oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - coincide:

- in caso di ricorrenza trimestrale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- in caso di ricorrenza semestrale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre;
- in caso di ricorrenza annuale: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 del mese di marzo o giugno o settembre o dicembre.

Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Il numero delle quote dei Fondi interni che rappresentano il capitale si determina dividendo il/i premio/i versato/i dal Contraente - al netto degli oneri sul premio a

fronte di spese di acquisto e di distribuzione ed al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento.

Una parte del premio versato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità previsto nel contratto.

L'importo viene calcolato in funzione del premio, ma viene prelevato in parte dal premio ed in parte nel corso del contratto dal valore delle quote, come segue:

- al momento del versamento del primo premio periodico annuo viene prelevato un importo pari allo 0,01% del premio versato + Euro 1;
- ad ogni versamento di premio successivo al primo, a qualsiasi titolo versato, viene prelevato un importo pari a:

$$0,01\% \text{ del premio versato}/12 \times t$$

in cui t è il numero di mesi conteggiati a partire dal mese successivo alla data di versamento del premio fino al mese di anniversario di polizza compreso;

- ad ogni anniversario di polizza viene prelevato un importo pari allo 0,01% del numero totale delle quote possedute dal Contraente + Euro 1. Questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote possedute con conseguente riduzione del numero delle stesse.

La Compagnia fornisce annualmente al Contraente la comunicazione del prelievo effettuato.

Art. 13 - Operazioni di disinvestimento derivanti da liquidazione della prestazione assicurata, per riscatto e per recesso

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 2 , per recesso ai sensi dell'art. 19 o per riscatto del contratto, ai sensi dell'art. 18, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta relativa all'operazione in oggetto.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, del valore di riscatto o dell'importo da restituire al Contraente in caso di recesso, la conversione delle quote viene eseguita in base al valore delle stesse relativo al giorno di riferimento.

In caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento, il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Art. 14 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 74.

Art. 15 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

Il Contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decor-

renza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

Il Contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dal Contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dal Contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui la Compagnia riceve la richiesta di conversione sottoscritta dal Contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

La Compagnia si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno 60 giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte del Contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e condizioni economiche e l'impegno della Compagnia ad inviare al Contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 16 - Costi

Costi gravanti direttamente sul Contraente

Costi gravanti sul premio

- oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, con esclusione della copertura caso morte, prelevati sul primo premio periodico annuo e pari al 6% della somma dei premi del piano, che è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta;
- oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, con esclusione della copertura caso morte, prelevati e calcolati su tutti i premi successivi al primo a qualsiasi titolo versati e pari all'1,50% del premio stesso.

Costi per il riscatto

L'esercizio del diritto di riscatto totale comporta l'app

plicazione, da parte della Compagnia, di una penalità di riscatto, pari ad una percentuale della somma dei premi del piano, in funzione degli anni trascorsi dalla data di conclusione e decorrenza del contratto. La somma dei premi del piano è determinata in base al numero di anni della durata del piano moltiplicati per l'importo del premio periodico annuo, quale indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Le penalità di riscatto sono indicate nella seguente tabella:

Anni trascorsi	Penalità di riscatto
0	non riscattabile
1	3,5%
2	3%
3	2,5%
4	2%
5	1,5%
6	1%
7	0,5%
8 e oltre	0%

Costi per switch

Il presente contratto non prevede costi per le operazioni di switch.

Costi gravanti sui Fondi interni

Il valore delle quote dei Fondi interni è determinato al netto di oneri diretti e di oneri indiretti come dettagliatamente specificato nel Regolamento dei Fondi interni e nella relativa Appendice di integrazione e modifica, in allegato.

Art. 17 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 18 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. il Contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto.

Il riscatto può essere richiesto dal Contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di conclusione e decorrenza del contratto.

A tal fine il Contraente dovrà inviare comunicazione scritta alla Compagnia, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei Fondi interni possedute al momento del riscatto, diminuito dalle penalità di riscatto specificate al precedente art. 16.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto all'art. 8 del Regolamento dei Fondi interni.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21.

Art. 19 - Diritto di revoca della Proposta e di recesso dal contratto

Il Contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. alla Compagnia entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il valore delle quote dei Fondi interni, maggiorato dei costi gravanti sul premio di cui all'art. 16.

La Compagnia determina il valore maturato da restituire al Contraente disinvestendo le quote possedute nei Fondi interni, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

Art. 20 - Operazioni di switch

L'operazione di switch può essere effettuata e richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch coincide con il primo venerdì lavorativo successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta scritta, inviata mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., del Contraente relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente al Contraente.

Art. 21 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni

La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

- *in caso di riscatto totale*

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con il Contraente;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del Contraente;
- fotocopia del codice fiscale del Contraente;

- *in caso di decesso dell'Assicurato*

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiari se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decre-

to del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;

- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 22 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 23 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte del Contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se il Contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato al Contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata alla Compagnia e sottoscritta in originale dal Contraente, o disposte per testamento.

Art. 24 - Cessione

Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art. 1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

La Compagnia ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di polizza o su appendice.

La Compagnia può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c..

Art. 25 - Pegno

Il Contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui la Compagnia riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente la Compagnia ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, la

Compagnia si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 26 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 27 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 1469 bis, comma 3°, n° 19, c.c. la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di

residenza o domicilio elettivo del consumatore (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 28 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 29 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 30 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

Regolamento dei Fondi interni di Saving Profit unit linked

Soluzione Relative Return • Soluzione Absolute Return • Soluzione Aggressiva

Art. 1 - Aspetti generali

Denominazione dei Fondi

La Compagnia al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti in conformità a quanto stabilito nelle Condizioni Contrattuali, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari suddivisi e diversificati in Fondi interni denominati: Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva.

Lo scopo della gestione finanziaria dei Fondi è la redditività degli importi versati da ciascun Contraente per il contratto espresso in quote, mediante una gestione professionale del patrimonio.

Ciascun Fondo con ogni provento ad esso spettante a qualsiasi titolo, costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia e da quello dei partecipanti.

Tipologia di Fondi

I Fondi si configurano come Fondi ad accumulazione senza distribuzione di proventi, che restano compresi nel patrimonio dei Fondi.

Partecipanti ai Fondi

Ai Fondi interni possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di una polizza assicurativa distribuita da Skandia Vita S.p.A. che preveda la sottoscrizione dei Fondi stessi. Il Contraente potrà richiedere alla Compagnia il rendiconto annuale dei Fondi interni redatto in ossequio alla circolare n. 474/D del 21.02.2002 e successive variazioni.

Destinazione dei versamenti

Il Contraente può allocare il premio, secondo la percentuale ed il profilo di rischio desiderati, nei Fondi interni denominati Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva.

Crediti d'imposta

Il credito d'imposta maturato sui proventi derivanti dalla partecipazione in fondi comuni d'investimento di diritto italiano, viene attribuito al Fondo nel momento della rilevazione dell'utile derivante dall'alienazione e, a fine anno, sull'eventuale plusvalenza da valutazione rilevata.

Retrocessioni

La Compagnia non riconosce al Fondo alcun ristorno finanziario di commissioni di gestione.

Art. 2 - Obiettivi e caratteristiche specifiche dei Fondi

Soluzione Relative Return

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionario/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso. Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario. La parte rimanente, al massimo il 30%, viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario. Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: 25% JPMorgan Emu 3 mesi Cash e 75% MSCI World Usd (convertito in Euro al cambio BCE). L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendi-

mento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.

La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.

Sono possibili significativi scostamenti della composizione del fondo rispetto al benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Soluzione Absolute Return

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una crescita del capitale investito mediante una esposizione ai mercati obbligazionari/monetari e azionari e per quanto concerne gli investimenti in divisa diversa dall'Euro una esposizione al mercato valutario. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di medio lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe da 0% fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario e fino ad un massimo del 100% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario e/o monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui

sono denominati gli investimenti.

Benchmark: 100% Euribor a 6 mesi (tasso 360)

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.

Il tasso Euribor a 6 mesi rappresenta il tasso interbancario di riferimento e viene diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le Banche operanti nell'Unione Europea cedono i depositi in prestito a 6 mesi.

La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.

Soluzione Aggressiva

Finalità e potenziali destinatari del Fondo

Il Fondo mira ad ottenere una forte crescita del capitale investito mediante una prevalente esposizione ai mercati azionari e valutari. Per quanto concerne la parte azionaria il rischio di oscillazione dei corsi nel breve periodo può essere abbastanza elevato mentre per la parte obbligazionaria/monetaria il rischio di oscillazione nel breve periodo è mediamente basso.

Il Fondo è indirizzato a Contraenti con un orizzonte d'investimento di lungo periodo.

Grado di rischio del Fondo

Il profilo di rischio associato al Fondo è Medio Alto.

Obiettivi di investimento

Tipologia degli attivi: il Fondo investe una percentuale minima del 60% del controvalore complessivo in OICR ad indirizzo prevalentemente azionario. La parte rimanente viene investita in OICR ad indirizzo prevalentemente obbligazionario/monetario.

Gli OICR facenti parte dell'attivo del Fondo sono:

- OICR armonizzati conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;
- OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998;
- OICR esteri, non armonizzati ai sensi della Direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto dall'art. 42 del D. Lgs. N. 58 del 24/2/1998.

Aree geografiche di investimento: tutte le aree geografiche.

Esposizione al rischio di cambio: per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti.

Benchmark: 10% JPMorgan Emu 3 mesi Cash, 20% JPMorgan Global Bond Index e 70% MSCI World Usd (convertito in Euro al cambio BCE).

L'obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark con un controllo degli scostamenti.

La performance del benchmark viene rilevata con cadenza settimanale sulla base delle quotazioni puntuali al giorno di riferimento, nonché al 31 dicembre di ogni esercizio. Le performance annuali del benchmark, derivano dalla capitalizzazione composta delle performance così rilevate.

Sono possibili significativi scostamenti della composizione del Fondo rispetto al benchmark attraverso l'investimento in strumenti finanziari di emittenti non presenti nell'indice di riferimento o presenti in proporzioni diverse e attraverso il differente bilanciamento delle aree geografiche, al fine di realizzare un migliore rendimento corretto per il rischio nel lungo periodo.

Art. 3 - Obiettivi e caratteristiche generali dei Fondi

1. I Fondi interni, in conformità con la normativa primaria e secondaria in vigore, sono composti da strumenti finanziari, strumenti monetari e quote di OICR ognuno nel rispetto dei limiti propri; in presenza di variazioni alla normativa primaria o secondaria, la Compagnia potrà modificare i criteri gestionali dei Fondi, soltanto qualora la modifica realizzi condizioni più favorevoli al Contraente. Tali modifiche saranno trasmesse ai Contraenti nei termini previsti nel successivo Art. 6 - Modifiche Regolamentari.

2. Il livello di rischio viene determinato dalla Compagnia in base a numerosi fattori tra cui la categoria di appartenenza del Fondo interno, la volatilità delle quote ed altri fattori di rischio quali ad esempio i rischi specifico e sistematico, il rischio di controparte, il rischio di interesse, i rischi liquidità e valuta. Un'analisi del grado di rischiosità può essere effettuata anche avendo presente la volatilità delle quote del Fondo o del benchmark negli ultimi tre anni o, se non disponibile, la volatilità media annua attesa del Fondo ritenuta accettabile, secondo la seguente tabella:

rischio basso	fino a 3%
rischio medio basso	da 3% a 8%
rischio medio	da 8% a 15%
rischio medio alto	da 15% a 20%
rischio alto	da 20% a 25%
rischio molto alto	oltre 25%

3. Ai sensi del presente Regolamento, per orizzonte temporale si intende la durata dell'investimento proposto, coerente con la politica d'investimento adottata da ciascun Fondo. In particolare, secondo un ordine crescente, l'orizzonte temporale può essere espresso nei seguenti valori:

breve periodo	fino a 12 mesi
medio breve periodo	da 12 a 24 mesi
medio periodo	da 24 a 48 mesi
medio lungo periodo	da 48 a 60 mesi
lungo periodo	oltre 60 mesi

4. La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro.

5. La Compagnia si riserva la facoltà di affidare la gestione ad un intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio e di scelte di investimento predefiniti dalla Compagnia, che rimane in ogni caso responsabile, nei confronti del Contraente della gestione del Fondo.

6. Coerentemente con il grado di rischio del Fondo, la Compagnia ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati - nei limiti e alle condizioni stabilite dall'ISVAP - allo scopo di copertura dei rischi di portafoglio, nonché di gestione efficace del portafoglio, al fine di raggiungere gli obiettivi di remunerazione del Fondo.

Sono quindi autorizzate tutte le operazioni in strumenti finanziari derivati che mirano a raggiungere questi scopi. L'utilizzo degli strumenti derivati non muta il livello di rischio indicato ed in ogni caso, l'incremento medesimo, deve essere equivalente a quello ottenibile operando direttamente sugli attivi sottostanti secondo un'equilibrata e prudente gestione del portafoglio.

7. La Compagnia e, nel caso di affidamento della gestione ad un intermediario abilitato, quest'ultimo, potranno mantenere nel patrimonio del Fondo disponibilità liquide nel limite del 50%, e potranno effettuare, qualora si presentino specifiche situazioni congiunturali e in relazione all'andamento dei mercati finanziari, scelte idonee per la tutela dei partecipanti.

8. La Compagnia non investe in OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in strumenti finanziari emessi dalle società del gruppo.

9. Le quote e le azioni degli OICR sono valorizzate settimanalmente al prezzo di mercato del venerdì o all'ultimo prezzo disponibile. Gli attivi denominati in valute diverse da quelle di denominazione del Fondo sono convertite in quest'ultima valuta utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento e, per i tassi di cambio da questa non accertati, quelli resi disponibili dall'Ufficio Italiano dei Cambi e/o le rilevazioni rese disponibili sul circuito Bloomberg.

Per la valorizzazione degli strumenti derivati quotati in mercati regolamentati si utilizza la valorizzazione di mercato del venerdì o l'ultimo prezzo disponibile. Per quanto concerne gli strumenti derivati non trattati in mercati regolamentati o trattati in mercati regolamentati ma non sufficientemente liquidi, la controparte si impegnerà alla determinazione del valore corrente degli stessi.

Art. 4 - Revisione contabile

La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. n° 136 del 31 marzo 1975 e successive modifiche che accerta, la rispondenza della gestione del Fondo al presente Regolamento, la conformità del valore unitario delle quote alla fine di ciascun esercizio solare al disposto dell'art. 3 del presente Regolamento e la rispondenza del rendiconto annuale della gestione alle risultanze delle registrazioni contabili riguardanti la medesima gestione.

Art. 5 - Spese dei Fondi

Le spese a carico dei Fondi interni sono rappresentate da:

- *oneri diretti che gravano sul patrimonio del Fondo e cioè*
 - oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori mobiliari;
 - spese di verifica e di revisione del Fondo;
 - spese di amministrazione e custodia titoli;
 - spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulla disponibilità del Fondo;
 - spese per bolli;
 - per i soli Fondi Soluzione Relative Return e Soluzione Absolute Return, spese di pubblicazione del valore delle quote;
 - per il solo Fondo Soluzione Absolute Return, commissioni di gestione calcolate settimanalmente e prelevate mensilmente, pari allo 0,15% del patrimonio medio annuo del Fondo.

• oneri indiretti che gravano sul patrimonio degli OICR in cui il Fondo investe:

Si riportano di seguito le principali tipologie di oneri indiretti:

- la commissione di gestione percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR); percentuale minima dello 0,12% e massima del 2,50%;
- l'eventuale commissione di performance variabile calcolata e percepita dalla società di gestione degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).

Non sono previsti né oneri di ingresso né oneri di uscita relativi alla sottoscrizione o al riscatto degli OICR dove i Fondi interni investono.

Art. 6 - Modifiche regolamentari

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri gestionali, di istituire nuovi Fondi, di effettuare fusioni tra Fondi.

Istituzione di nuovi Fondi

La Compagnia può istituire nuovi Fondi. In tal caso fornirà le informazioni relative attraverso il rendiconto di fine anno ed aggiornando le Condizioni Contrattuali nonché la Nota Informativa presso la Società distributrice.

Modifiche del Fondo

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, e solo al fine di attuare misure più favorevoli per gli stessi, può modificare i criteri gestionali. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche con almeno tre mesi di anticipo e potranno scegliere altri Fondi all'interno delle possibilità offerte dalla Compagnia. Qualora la Compagnia non ricevesse alcuna disposizione da parte del Contraente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, procederà ad effettuare le modifiche di cui sopra. Le modifiche regolamentari potranno anche intervenire per adeguare il contratto alla normativa primaria e secondaria. In tal caso la Compagnia, dopo aver dato notizia delle modifiche al Contraente, apporterà le stesse in via automatica.

Fusione con altri Fondi

In presenza di giustificati motivi ed in particolare in caso

di riduzione del patrimonio dei Fondi interni tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi di gestione finanziaria e amministrativa, o in caso di variazioni normative incompatibili con le modalità gestionali precedenti, la Compagnia può disporre la fusione dei Fondi interni Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva con altri Fondi interni della Compagnia. La fusione deliberata dalla Compagnia, verrà attuata secondo le seguenti modalità:

- a.** la fusione di Fondi può essere realizzata soltanto fra Fondi interni aventi caratteristiche similari in termini di obiettivi d'investimento e di classe di rischio;
- b.** il progetto di fusione sarà comunicato al Contraente tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 90 giorni prima della data di effetto, dettagliando le modalità operative (motivazione dell'operazione, caratteristiche del Fondo in via di estinzione e del Fondo di destinazione, data di entrata in vigore) e gli effetti della fusione deliberata, nonché il diritto concesso al Contraente di aderire oppure di riscattare senza penalità la quota parte investita nel Fondo in via di estinzione. Qualora la Compagnia non riceva alcuna disposizione da parte del Contraente entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del Contraente della lettera raccomandata A.R., procederà ad effettuare la fusione di cui sopra;
- c.** le somme spettanti ai partecipanti che optano per il riscatto parziale saranno liquidate, senza spese a carico del Contraente e senza l'applicazione del limite di un importo minimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Contrattuali;
- d.** alla data stabilita per la fusione la Compagnia provvede a trasferire gli attivi del Fondo in via di estinzione nel patrimonio del Fondo di destinazione;
- e.** le posizioni dei Contraenti in essere nel Fondo in via di estinzione alla data di realizzazione della fusione saranno convertite in quote del Fondo di destinazione assumendo i prezzi della quota a tale data, senza ulteriori oneri o spese a carico del Contraente.

Art. 7 - Determinazione del patrimonio netto di ciascun Fondo

Il valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo è determinato settimanalmente in base ai valori di mercato delle attività relativi al giorno di riferimento o, in mancanza di questi ultimi, in base agli ultimi valori disponibili nel giorno di calcolo, al netto delle passività. Il giorno di calcolo è il secondo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, quest'ultimo coincidente con il venerdì di ogni settimana.

Art. 8 - Valore unitario delle quote e sua pubblicazione

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del patrimonio costituente ciascun Fondo diviso per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al giorno di calcolo.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul giornale finanziario "Il Sole 24 Ore" il giorno lavorativo successivo a quello di calcolo o comunque sul sito web www.skandia.it.

Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni Saving Profit unit linked

Soluzione Relative Return • Soluzione Absolute Return • Soluzione Aggressiva

Disposizioni esclusivamente in vigore per tutti i contratti stipulati successivamente al 1° settembre 2005

Nei Fondi interni Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva è stata istituita la classe B, che è regolamentata dalle seguenti disposizioni specifiche, che si applicano a tutti i contratti sottoscritti a partire dal 1° settembre 2005.

Da tale data infatti tutti i contratti di assicurazione sulla vita del tipo unit linked di Skandia Vita S.p.A. che prevedono la sottoscrizione dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return, Soluzione Aggressiva e consentono la sola sottoscrizione della classe B.

La classe B prevede:

1. la retrocessione ai sottoscrittori delle utilità percepite dalla Compagnia a seguito di accordi di riconoscimento di utilità eventualmente stipulati con le Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR sottostanti al Fondo interno;
2. l'applicazione di commissioni di gestione (onere diretto) sul patrimonio del Fondo.

Conseguentemente:

Il paragrafo "Retrocessioni" di cui all'Art. 1 - Aspetti generali" del Regolamento dei Fondi interni Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return e Soluzione Aggressiva si intende sostituito come segue:

Retrocessioni

La Compagnia investe le attività dei Fondi interni in OICR gestiti da Società di Gestione del Risparmio e Sicav non appartenenti al gruppo di Skandia Vita.

La Compagnia, con le predette Società di Gestione del Risparmio e Sicav, cui appartengono gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio sottostanti ai Fondi interni, ha stipulato accordi di riconoscimento di utilità.

Dette utilità si commisurano a seconda della società di gestione e della natura dell'OICR sottostante ai Fondi interni (azionario, obbligazionario, monetario); la percentuale minima e massima stimata ex-ante delle utilità percepite dalla Compagnia, per ogni tipologia degli OICR sottostanti ai Fondi interni, è la seguente:

OICR monetari:	min. 0% max 0,55%
OICR obbligazionario:	min. 0,10% max 1,25%
OICR azionari:	min. 0,25% max 1,65%

La Compagnia ha inoltre stimato prudenzialmente,

sulla base della composizione di ogni Fondo interno, un livello atteso annuale delle utilità, di seguito specificato per ogni singolo Fondo interno:

Soluzione Relative Return	0,70% su base annua
Soluzione Absolute Return	0,65% su base annua
Soluzione Aggressiva	0,70% su base annua

Per la classe B dei Fondi, ai fini di superare il conflitto di interesse potenziale, la Compagnia retrocede al Contraente le utilità in forma indiretta, cioè attribuendo le utilità percepite sugli OICR sottostanti il Fondo interno, al patrimonio del Fondo interno stesso, con conseguente incremento del valore unitario della quota.

Le modalità di attribuzione delle utilità annue al patrimonio del Fondo interno sono le seguenti:

- settimanalmente, ad ogni giorno di riferimento, la Compagnia incrementerà il patrimonio del Fondo interno della relativa quota parte della percentuale attesa annuale di utilità sopra definita;
- alla fine di ogni anno solare la Compagnia provvede a conguagliare le utilità di competenza, se positive, di ogni Fondo sulla base degli incassi effettivi.

La quantificazione delle utilità ricevute e indirettamente retrocesse al Contraente verrà indicata nel rendiconto annuale di gestione dei singoli Fondi interni, pubblicato sul sito www.skandia.it.

La Compagnia si impegna nella gestione degli attivi ad ottenere in ogni caso il miglior risultato possibile a favore del Contraente, indipendentemente dagli accordi di utilità di cui sopra.

L'Art. 5 - Spese dei Fondi" del Regolamento dei Fondi interni Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return e Soluzione Aggressiva si intende integrato come segue:

Spese dei Fondi

Oltre agli oneri già previsti dall'Art. 5 - Spese dei Fondi, la classe B dei Fondi Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return e Soluzione Aggressiva prevede l'applicazione di commissioni di gestione (onere diretto) calcolate settimanalmente e prelevate mensilmente pari alle seguenti percentuali del patrimonio medio annuo di ogni Fondo:

Soluzione Relative Return - classe B:	2,84%
Soluzione Absolute Return - classe B (in deroga a quanto previsto all'art. 5):	2,79%
Soluzione Aggressiva - classe B:	2,69%

L'Art. 8 - Valore unitario delle quote e sua pubblicazione" del Regolamento dei Fondi interni Soluzione Relative Return, Soluzione Absolute Return e Soluzione Aggressiva si intende integrato come segue:

Valore unitario delle quote e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote viene pubblicato con le diciture Soluzione Relative Return (B), Soluzione Absolute Return (B) e Soluzione Aggressiva (B).

Glossario

Ai fini di una migliore comprensione delle caratteristiche del contratto e delle operazioni ad esso connesse si riporta qui di seguito il significato dei termini impiegati:

Appendice	documento che forma parte integrante del contratto e che viene eventualmente emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.
Assicurato	la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto che può coincidere o no con il Contraente.
Benchmark	parametro oggettivo di mercato comparabile, in termine di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuibili alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario/i	la/le persona/e fisica/che o giuridica/che, designata/e in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Bonus	bonus riconosciuto dalla Compagnia al contratto sotto forma di maggiorazione delle quote attribuite al contratto, secondo condizioni e misure prefissate nelle Condizioni Contrattuali, a determinate ricorrenze prestabilite, a condizione che siano stati pagati i premi pattuiti.
Capitale assicurato	l'importo che la Compagnia liquida al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell'Assicurato.
Capitale o valore maturato o valore della polizza	il controvalore, espresso in Euro, delle quote attribuite alla polizza.
Categoria	classificazione in cui viene collocato il fondo d'investimento a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell'emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria).
Cessione e pegno	condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso.
Classe di Fondo interno	I sottoscrittori di un fondo possono essere suddivisi per "classi", in funzione del momento in cui gli stessi sottoscrivono il contratto assicurativo. L'appartenenza alla classe viene disciplinata da disposizioni specifiche, contenute in apposita "Appendice di integrazione e modifica al Regolamento dei Fondi interni".
Compagnia	l'Impresa Assicuratrice, cioè Skandia Vita S.p.A., autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Composizione del Fondo	informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Comunicazione in caso di perdite	comunicazione che la Compagnia assicurativa invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.
Condizioni Contrattuali	insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Conflitto di interesse	insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente	persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato e il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.
Contratto	contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Controvalore delle quote	l'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola quota per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.
Costi	oneri a carico del Contraente gravanti direttamente su di esso o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.
Costo di overperformance	commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle Condizioni Contrattuali.
Costo percentuale medio annuo	indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.
Dati storici	il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal Fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del benchmark.
Detraibilità fiscale (del premio versato)	misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.
Diritto proprio (del Beneficiario)	diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.
Documento di Polizza	documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale	periodo durante il quale il contratto è efficace (nel presente contratto corrisponde alla vita dell'Assicurato).
Estratto conto annuale	riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, il numero e il valore delle quote assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione.
Età dell'Assicurato	l'età dell'Assicurato ad una data generica è pari al numero degli anni compiuti.
Fascicolo Informativo	l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, composto da: Scheda Sintetica, Nota Informativa, Condizioni Contrattuali che comprendono il Regolamento dei Fondi interni, Glossario e modulo di Proposta.
Fondi comuni d'investimento	Fondi d'investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo armonizzato	Fondo d'investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori.
Fondo interno	Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit linked costituito all'interno della Compagnia assicurativa e gestito separatamente dalle altre attività della

Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). Tali Fondi vengono descritti nella presente Nota Informativa, e disciplinati nel "Regolamento dei Fondi interni" allegato alle Condizioni Contrattuali.

Fusione di Fondi	operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.
Giorno di calcolo	giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo interno stesso.
Impignorabilità e insequestrabilità	principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva	imposta che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
ISVAP	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle Compagnie sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Lettera di conferma di investimento dei premi	lettera con cui la società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di conclusione e decorrenza della polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
Mercati regolamentati	per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art. 63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art 67, comma 1 del D. Lgs. n. 58/98.
Nota Informativa	documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi comuni di investimento, SICAV e Unit Trusts che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D. Lgs. 58 del 24/02/98 - Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria) in cui sono comprese le società di gestione dei Fondi comuni d'investimento e le SICAV.
Opzione	clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Nel presente contratto, l'opportunità di scegliere di convertire il valore di riscatto in una rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia	conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia	conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile	conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. Al decesso dell'Assicurato la rendita diviene pagabile a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita.
Pegno	vedere "Cessione".
Polizza unit linked	contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario

	con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo interno o di un OICR.
Premio	l'importo versato dal Contraente alla Compagnia.
Premio investito	premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio prelevata a fronte della copertura caso morte, impiegato per l'acquisto di quote di Fondi interni. Nel presente contratto il premio investito è dato dal premio versato meno i costi gravanti sul premio e la parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità.
Premio periodico annuo	importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione, frazionato in più rate da versare alle scadenze convenute.
Prescrizione	estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione assicurata	somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.
Principio di adeguatezza	principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Profilo di rischio	indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
Proposta di assicurazione	documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Quota	ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente.
Recesso	diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Regolamento del Fondo	documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impegni finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.
Revoca	diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione	facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni Contrattuali, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi.
Riscatto	facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni Contrattuali.
Rischio finanziario	il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Scheda Sintetica	documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, i costi e i dati storici di rendimento dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.
SICAV	società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.
Società di gestione del risparmio (SGR)	società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Società distributrice	Profit Omnia S.r.l. Previdenza e Servizi
Switch	operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo una parte o la totalità delle quote investite in un determinato Fondo e attribuite al contratto. L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote precedentemente sottoscritte e reinvestendole il medesimo giorno nei nuovi Fondi prescelti dal Contraente.
Total Expenses Ratio (TER)	indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Turnover	indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.
Valore complessivo del Fondo	valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).
Valore unitario della quota	valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di calcolo, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economico nazionali.
Valorizzazione della quota	calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.
Volatilità	è l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

Proposta di assicurazione n.°

Mod.

Luogo e data di emissione _____ cod. Subag. _____ Cognome e Nome _____

CONTRAENTE

Cognome e Nome / Ragione Sociale (Si prega di indicare nelle Note i dati identificativi del Rappresentante Legale e di allegare fotocopia del documento d'identità)

Luogo di nascita/costituzione Società _____ Data di nascita/costituzione Società _____ Codice fiscale/Partita IVA _____

Indirizzo di residenza _____ Comune _____ C.A.P. _____ Prov. _____ Telefono _____

Indirizzo e-mail _____ Cittadinanza _____

Documento d'identità _____ N. documento _____ Data di rilascio _____ Autorità e località di rilascio _____

ASSICURATO (SE DIVERSO DAL CONTRAENTE)

Cognome e Nome _____ M _____ F _____ Cittadinanza _____

Luogo di nascita _____ Data di nascita _____ Codice fiscale _____

Indirizzo di residenza _____ Comune _____ C.A.P. _____ Prov. _____ Telefono _____

PIANO DEI VERSAMENTIDurata del Piano: 10 anni 15 anni Data di conclusione e decorrenza _____

Premio Periodico Annuo Euro _____ (minimo € 1.000)

Il primo premio periodico annuo viene corrisposto in un'unica soluzione mediante:

Bonifico sul c/c n° 104310/61 - ABI 01030 - CAB 1600
IBAN IT 69 S 01030 01600 0000010431061
presso la Banca Monte dei Paschi di Siena a favore di Skandia Vita S.p.A.

Assegno bancario non trasferibile ordine Skandia Vita S.p.A. Assegno circolare non trasferibile ordine Skandia Vita S.p.A.

ABI _____ CAB _____ n.° _____
Salvo diversa indicazione il pagamento del premio alla persona a cui si intende effettuato dal Contraente

Il premio periodico annuo successivo al primo verrà frazionato in rate con ricorrenza:

<input type="checkbox"/> trimestrale con prima rata a marzo	<input type="checkbox"/> annuale con rata a:
<input type="checkbox"/> semestrale con prima rata a:	<input type="checkbox"/> marzo <input type="checkbox"/> dicembre
<input type="checkbox"/> marzo <input type="checkbox"/> giugno	<input type="checkbox"/> settembre <input type="checkbox"/> giugno

e verrà corrisposto mediante:

addebito automatico diretto sul conto corrente del Contraente indicato sul modulo R.I.D. in allegato

SCELTA DEI FONDI

Soluzione Relative Return (B) % _____

Soluzione Absolute Return (R) % _____

Soluzione Aggressiva (B) % _____

Totale 100%

NOTE* _____

* Inserire eventuali informazioni aggiuntive (dati del Rappresentante Legale, domicilio di corrispondenza, ulteriori Beneficiari, dati del pagante se diverso dal Contraente)

BENEFICIARI

In caso di decesso dell'Assicurato:

- Gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza, gli eredi legittimi
- Il coniuge ed i figli nati e nascituri dell'Assicurato alla data del decesso, in parti uguali
- Il coniuge dell'Assicurato alla data del decesso
- I genitori dell'Assicurato in parti uguali o il superstite per intero
- I figli dell'Assicurato nati e nascituri in parti uguali
- Altri

Cognome e Nome, data e luogo di nascita _____ % _____

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa dal Contraente)

Firma del Subagente Assicurativo*

* Firma del Subagente Assicurativo che ha ricevuto la richiesta facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario anche ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 197/91 come emendato dal D. Lgs 56/2004.

Proposta di assicurazione n.°

Cognome e Nome Contraente

DICHIARAZIONE

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Fascicolo Informativo contenente la Scheda Sintetica, la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali comprensive del Regolamento dei Fondi interni, il Glossario oltre alla presente Proposta di Assicurazione, di cui ha preso visione e che accetta integralmente.

Firma del Contraente

DICHIARAZIONE - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, il Contraente e l'Assicurato prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per le attività promozionali di cui al punto a) 2), come indicato in Nota Informativa nella parte "INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196 - TUTELA DEI DATI PERSONALI".

Firma del Contraente

Firma dell'Assicurato (se persona diversa dal Contraente)

DICHIARAZIONE - ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO OFFERTO

Barcare e sottoscrivere una delle due seguenti dichiarazioni:

 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE DI AVER FORNITO LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di aver fornito le informazioni che mi sono state richieste ai fini della valutazione delle mie esigenze assicurative e della mia propensione al rischio.

Firma del Contraente

 DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto" o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.

Firma del Contraente

Da compilare in caso di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza

 DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il Contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali, sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o potrebbe non risultare adeguata alla sue esigenze assicurative.
Il sottoscritto Contraente dichiara di voler comunque sottoscrivere il relativo contratto.

Motivazioni di possibile inadeguatezza:

Firma del Subagente Assicurativo*

Firma del Contraente

Sezione a cura del Subagente Assicurativo*

Profilo di adeguatezza risultante dalle informazioni fornite dal Contraente:

- indicare la tipologia di prodotto adeguato (1 = di investimento; 2 = previdenziale)
- indicare l'adeguatezza in termini di orizzonte temporale (<3 = breve (0-5 anni); >3 = medio/lungo (>6 anni))
- indicare il profilo di rischio finanziario adeguato (da 000 a 199: alto/molto alto; da 200 a 499: medio/medio alto; da 500 a 999: basso/medio basso)

Il profilo di adeguatezza viene definito tenendo conto, oltre che della propensione al rischio finanziario, anche delle caratteristiche personali del Contraente nonché della sua situazione finanziaria ed assicurativa globale.

Firma del Subagente Assicurativo*

Timbro e Firma della Società distributrice

* Firma del Subagente Assicurativo che ha ricevuto la richiesta facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario anche ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 197/91 come emendato dal D. Lgs 56/2004.



Skandia Vita S.p.A.
Via Fatebenefratelli, 3
20121 Milano
Italia
T +39 02 970651
F +39 02 6554576
www.skandia.it

Il Contratto Saving Profit unit linked è distribuito da:



Il presente Fascicolo Informativo è stato redatto nel luglio 2006 ed i dati in esso contenuti sono aggiornati a tale data



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 970651 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Iscritta al Tribunale di Milano Registro Società n. 357133 - Vol. 8719 - Fasc. 33 Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97)